

Ratio Consulting srl

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.
C.F. - P. iva - Reg. Imp. RA: 02356220398
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446
info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, lì 12 gennaio 2017

CIRCOLARE CLIENTI N. 2/2017

NOVITA' REGIMI CONTABILI E FISCALI

(Legge n. 232/2016)

*si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno*

A seguito dell'approvazione della Legge Finanziaria 2017, sono intervenuti importanti cambiamenti e novità in relazione ai regimi contabili e fiscali applicabili:

CONTABILITA' SEMPLIFICATE PER CASSA

A decorrere dal 1 gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata (sia società che ditte individuali), adotteranno il principio di cassa e non più quello di competenza, in particolare ciò significa che saranno imponibili i soli ricavi effettivamente incassati e saranno deducibili i soli costi effettivamente pagati.

All'importo così determinato, dovranno essere operate le seguenti variazioni:

- aggiunti l'autoconsumo personale, i redditi degli immobili a patrimonio, nonché plusvalenze e sopravvenienze attive;
- sottratte le minusvalenze e sopravvenienze passive;

Resterà possibile dedurre le quote dei beni strumentali materiali e immateriali, le perdite su beni strumentali e su crediti nonché l'accantonamento al TFR.

Inoltre non rileveranno più il valore delle rimanenze iniziali, finali, fatture da emettere e da ricevere.

Tale nuova importante novità ha risvolti anche ai fini irap in quanto la nuova base imponibile Irap sarà determinata nel medesimo modo di cui sopra.

Registri contabili

In base alle nuove disposizioni, il contribuente ha la facoltà di optare per 3 diverse alternative:

- 1) **Tenuta di 2 registri distinti (Incassi/Pagamenti)** (oltre ai registri iva): in tal caso dovrà annotare cronologicamente in due diversi registri i ricavi percepiti e le spese sostenute indicando per ciascuno la tipologia di ricavo/spesa:
 - o L'importo;
 - o La generalità, indirizzo e comune del soggetto che effettua il pagamento;
 - o Gli estremi della fattura e del documento.

- 2) **Tenuta dei soli registri iva e indicazione dei mancati incassi e pagamenti:**

Tale opzione è esercitabile qualora nei registri iva siano annotati separatamente le operazioni non soggette a registrazione.

In caso di tale opzione, qualora l'incasso/pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, devono essere indicati i mancati incassi/pagamenti con l'indicazione delle fatture alle

quali ci si riferisce. Nel periodo in cui questi verranno incassati/pagati dovranno essere annotati separatamente indicando il documento già registrato ai fini iva.

- 3) **Tenuta dei soli registri iva e presunzione di incasso / pagamento:** In tal caso il contribuente può tenere i registri iva senza effettuare le annotazioni relative agli incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo delle operazioni non soggette a registrazione. In questa ipotesi, quindi, si presume che alla data di registrazione siano stati pagati/incassati i relativi documenti.

In alternativa al regime semplificato per cassa è possibile optare per la contabilità ordinaria. Tale opzione è vincolante per un triennio fino a revoca.

Vista l'importanza delle novità e l'impatto delle stesse sulle modalità di determinazione del reddito, lo Studio, dopo una attenta valutazione in base alle caratteristiche di ogni cliente, vi contatterà per comunicarvi l'opzione più conveniente.

Opzione IRI

Per le società di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria è stata introdotta la possibilità di optare per una imposta sul reddito di impresa "IRI" sostitutiva dell'Irpef.

In particolare l'opzione prevede che il reddito, determinato secondo le ordinarie regole fiscali, venga assoggettato ad una imposta del 24% in capo alla società (o alla ditta individuale), oltre all'Irap al 3,9%.

Più in specifico per le società di persone, quindi, non si avrà la ripartizione del reddito ai soci con il relativo "quadro H" e la tassazione dello stesso in base all'aliquota marginale (in base allo scaglioni di reddito del contribuente).

Regole del regime: Prelievi dei soci

Per i prelievi effettuati dai soci o dal titolare dell'impresa è stata prevista una normativa molto dettagliata così riassumibile:

- Prelievo di utili maturati durante il periodo di "Opzione IRI":
 - o Sono deducibili dal reddito di impresa;
 - o Sono imponibili in capo al percettore ai fini Irpef;
- Prelievo di utili maturati antecedentemente il periodo di "Opzione IRI":
 - o Non sono deducibili dal reddito di impresa;
 - o Non sono imponibili in capo al percettore in quanto già tassati per trasparenza negli anni precedenti;
- Prelievi eccedenti l'utile:
 - o Le somme prelevate non sono deducibili in capo all'impresa;
 - o Non sono imponibili in capo al percettore.

È stato chiarito che debbano presumersi distribuiti prioritariamente gli utili formati precedentemente.

Qualora i redditi siano superiori agli utili conseguiti (cosa assai frequente a causa delle diverse riprese fiscali) questi risultano assoggettati solo ad IRI in quanto non possono essere prelevati.

A tali fini, quindi, risulta di fondamentale importanza, qualora si intenda optare per l'applicazione

dell'Iri, di indicare in bilancio distintamente le riserve di utili "ante Iri" da quelle "IRI".

Regole del regime: Aspetti previdenziali

Ai fini previdenziali, il regime in esame non assume alcuna rilevanza in quanto la base imponibile IVS è comunque determinata dal reddito di impresa senza considerare la deduzione degli eventuali prelevamenti.

Regole del regime: Riporto delle perdite

Per quanto attiene al riporto delle perdite, occorre analizzare le diverse casistiche:

- Perdite maturate in regime ordinario: sono compensabili senza limiti di importo entro il 5° esercizio successivo;
- Perdite maturate in regime IRI: vengono computate in diminuzione del reddito nei periodi successivi per l'intero importo senza limiti temporali;

Fuoriuscita dal regime

In caso uscita dal regime occorre valutare le riserve di utili "IRI" presenti in bilancio nonché le eventuali perdite non ancora compensate.

Per quanto riguarda le Riserve IRI mantengono lo stesso regime fiscale e, quindi, saranno imponibili in capo al socio nel momento in cui le somme sono prelevate e, dall'altra parte, le stesse somme saranno deducibili per l'impresa.

Le perdite, invece, potranno essere computate in diminuzione dei redditi dei 5 anni successivi pro-quota ai soci in base alla partecipazione agli utili.

REGIME FORFAIT- OPERAZIONI CON L'ESTERO

Acquisti e cessioni di beni IntraUe

Per i contribuenti forfetari se l'ammontare della somma annua degli acquisti intracomunitari di beni non è superiore a € 10.000 non si configurano operazioni INTRAUE e di conseguenza dovrà essergli applicata l'imposta dello stato estero.

In caso di superamento del predetto limite, invece, il contribuente dovrà iscriversi al Vies (o comunque verificare di essere iscritto) e ricevere la fattura senza applicazione dell'iva estera in quanto trattasi di operazione Intraue e per la quale dovrà procedere a presentare il modello Intrastat.

Le cessioni di beni effettuate da un contribuente in regime forfait ad un paese Ue non costituiscono cessioni IntraUe indicando in fattura "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 comma 2-bis DI 331/93".

Servizi resi e ricevuti da Paesi Ue

Con riferimento ai servizi, invece, i contribuenti forfetari seguono le regole ordinarie e pertanto:

- Devono essere preventivamente essere iscritti al Vies;
- Devono verificare l'iscrizione al Vies dell'altro operatore economico;
- Emettere/ricevere fattura senza applicazione di iva riportando la dicitura "reverse charge";
- Presentare il modello Intrastat.

Operazioni Extraue

Per le operazioni effettuate con paesi extraue, sia in acquisto che in vendita, è previsto che il con-

tribuyente in regime forfait sia soggetto alle regole ordinarie e pertanto emetta fatture senza applicazione dell'iva ex art. 8 comma 1 lett. C e art. 8 comma 2, oppure riceva fattura senza addebito di imposta e relativa bolla doganale.

In sede di conversione della Legge è stato previsto che le cessioni all'esportazione siano ammesse nei limiti e secondo le modalità previste da un Decreto Ministeriale da emanarsi entro il 2 marzo 2017. Non appena verrà emanato il suddetto decreto, lo Studio provvederà a contattare i clienti interessati.

REGIME DEI MINIMI- OPERAZIONI CON L'ESTERO

Acquisti e cessioni di beni intraue

Per i contribuenti minimi gli acquisti sono considerate operazioni intraue e di conseguenza il contribuente dovrà iscriversi al Vies (o comunque verificare di essere iscritto) e ricevere la fattura senza applicazione dell'iva estera per la quale dovrà procedere a presentare il modello Intrastat e a versare la relativa iva (l'iva sugli acquisti è infatti indetraibile).

Le cessioni invece non sono considerate operazioni Intraue e pertanto non occorre effettuare operazioni particolari.

Servizi resi e ricevuti da Paesi Ue

Per i servizi ricevuti da operatori Ue:

- Devono essere preventivamente essere iscritti al Vies;
- Devono verificare l'iscrizione al Vies dell'altro operatore economico;
- Riceve fattura senza applicazione di iva riportando la dicitura "reverse charge";
- Presentare il modello Intrastat.

Per i servizi generici prestati a soggetti Ue:

- Devono essere preventivamente essere iscritti al Vies;
- Devono verificare l'iscrizione al Vies dell'altro operatore economico;
- Riceve fattura senza applicazione di iva riportando la dicitura "reverse charge";
- Presentare il modello Intrastat.

Per i servizi elettronici prestat a soggetti Ue:

- Se è un soggetto passivo Ue: l'operazione è fuori campo iva in Italia;
- Se è un privato: l'iva dovrà essere assolta nel paese Ue e quindi l'operatore italiano dovrà identificarsi nello stato Membro oppure utilizzare il regime Moss

Operazioni Extraue

Si ricorda che i contribuenti minimi non possono effettuare cessioni all'esportazione.

Per le operazioni con l'estero si raccomanda ai clienti di contattare lo Studio prima di effettuare operazioni così da effettuare le opportune verifiche ed evitare di incorrere in errori/omissioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.